



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione procedure concorsuali
Reg. proc. un. n. 125/2025

Il Giudice ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 78 CCII
(apertura concordato minore)

-Letto il ricorso per concordato minore, ex art. 74 e ss CCII, depositato dall'AZIENDA AGRICOLA FERROGLIO DI FERROGLIO GIOVANNI GIUSEPPE E FERROGLIO PIERANTONIO SS e da FERROGLIO GIOVANNI GIUSEPPE, FERROGLIO PIERANTONIO e da SOLAVAGGIONE LILIANA difesi e rappresentati dagli avv. TUIS e TAMBURELLI;

esaminata la documentazione depositata in atti;

rilevato che la parte ricorrente si qualifica come imprenditore agricolo e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'art. 74 comma 1 CCII tra *"i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore"*, e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 66 CCII, vista la proposizione del ricorso da parte di SOLAVAGGIONE LILIANA;

ritenuta, in base ad una valutazione sommaria richiesta in questa fase, la sussistenza dei requisiti legali di accesso alla procedura di concordato minore;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che le parti ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 1.566.355,77 dispongono di redditi insufficienti a fare fronte alle proprie obbligazioni e sono proprietari di un unico compendio oggetto di esecuzione immobiliare ad oggi pendente (alla prossima asta del 9.9.2025, stimato in circa € 257.000,00);

-letta la relazione dell'OCC Lesino;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCL, in quanto le parti ricorrenti non sono già state esdebitate nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;



rilevato che l'occ ha evidenziato l'assenza di atti impugnati dai creditori;

rilevato che l'occ ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che l'occ ha indicato le spese della procedura;

-ritenuto che il procedimento per cui è causa non abbia natura cautelare, non valendo a renderlo tale il considerevole ritardo con cui la parte ricorrente, per mezzo dei suoi legali, ha depositato il presente ricorso a ridosso della vendita del 9.9.2025 (invero programmata da mesi);

-ritenuto che al presente procedimento non si attagli – come invece preteso sia dalla parte ricorrente che dall'OCC – il disposto di cui all'art. 54 CCII, essendo la concessione delle misure protettive connaturata solo al Decreto ex art. 78 II comma lett. "D", attesa la specialità della disposizione in materia di concordato minore (vedi sul punto Trib. Udine del 16.1.2025; diversamente le stesse sarebbero state concedibili *ex ante* ove fosse stato adito dalla parte ricorrente il diverso strumento di cui all'art. 25 *quater* comma V CCII);

-visto l'art. 76 CCII per cui alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende *"l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"*;

-visto che nella relazione particolareggiata dell'OCC a pag. 26 si legga solo quanto segue:

7 LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

A seguito delle cause evidenziate nel Paragrafo precedente appare chiaro come gli istanti non siano in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, tenuto conto dell'anzianità dello scaduto, i cui significativi *sintomi* risalgono oltre il decennio.

Lo scrivente Gestore ha visionato tutta la documentazione presentata dai ricorrenti istanti, e considerato l'impegno al rilascio delle garanzie ipotecarie prestate dai soci ed alla comproprietaria del compendio immobiliare, si può ritenere che gli istanti, all'atto dell'assunzione delle rispettive proprie obbligazioni, fossero nelle condizioni di potervi far fronte nella ragionevole prospettiva della redditività prodotta dall'esercizio dell'attività agricola della propria azienda.

-ritenuto che l'OCC non abbia dato conto in maniera analitica della diligenza impiegata dai ricorrenti al momento dell'assunzione del debito bancario contratto negli anni, valutato anche alla luce dell'andamento contestuale del mercato di riferimento, dell'andamento della società ricorrente medesima e delle concomitanti prospettive di risanamento ragionevolmente prevedibili di quest'ultima; sempre per quanto riguarda il profilo relativo alle cause dell'indebitamento (essenziale per la corretta formazione della volontà del ceto creditorio, chiamato ad esprimersi sulla proposta e sul piano) poi, né il ricorso né la relazione dell'OCC, si premurano di documentare dettagliatamente quale sorte abbiano subito le liquidità conseguite dalla parte ricorrente per il tramite dei plurimi finanziamenti ottenuti, o quale sia



stata la destinazione dei prelievi che hanno determinato le scoperture che taluni di essi avrebbero ripianato (essendo contenute in atti delle considerazioni non adeguatamente sviluppate);

-ritenuto che il proposto piano in continuità quinquennale si basi sulla neo avviata attività di produzione di pomodori, a cui asservire tutti gli immobili oggetto dell'esecuzione immobiliare R.ES. N. 39/2024 - pendente innanzi a questo Tribunale - tutti asseritamente necessari per immagazzinare i pomodori coltivati dalla ricorrente su terreni di proprietà di terzi; lo stesso prevede l'attribuzione ai creditori della somma di € 328.890,00 (considerando prudenzialmente lo scenario più pessimistico) in un arco temporale di 5 anni.

-Il piano prevede la suddivisione dei creditori in 9 classi, rispetto alle quali va, però, precisato quanto segue:

-visto che i legali del ricorrente sono stati già pagati per € 10.000,00 e che residua, allo stato, solo il credito di € 2.000,00 verso l'avv. Tamburelli (come di seguito riportato);

B) I costi della presente procedura di concordato minore

Vengono inclusi tra i debiti anche i costi della presente procedura.

I sottoscritti **advisors**, al solo fine di favorire il buon esito della procedura, hanno quantificato il proprio compenso in € 12.000,00 omnia di cui € 10.000,00 sono già stati corrisposti dai ricorrenti e quindi non gravano in alcun modo sulla procedura. Residuano € 2.000,00 da versarsi all'Avv. Nicola Tamburelli (**All. 13**).

-ritenuto che in prededuzione vanno quantificati il compenso dell'occ e le spese per la procedura, mentre il compenso dell'avv. Tamburelli va collocato integralmente al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., non essendo il credito professionale relativo al concordato minore ricompreso tra i crediti prededucibili ex art. 6, lett. b e c CCII; **il gestore della crisi ne dovrà, dunque, tenere conto sia ai fini del computo delle somme in prededuzione e alle modalità del loro pagamento, sia dell'inclusione dell'intero credito dell'avv. Tamburelli nella classe (n.5) dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. evidenziando la modifica ai creditori prima dell'inizio delle operazioni di voto;**

ritenuto che, trattandosi di concordato minore in continuità, in relazione al quale i creditori sono stati inseriti in più classi, debba disporsi la nomina del commissario giudiziale che, nel caso di specie, si ritiene di individuare nella persona dell'Avv. GABRIELLA ANGELA MASSA, trattandosi di professionista con competenza specifica nel campo delle procedure concorsuali, maturata anche in ragione di incarichi conferiti da questo Tribunale;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCII;

P.Q.M.



1) dispone l'apertura della procedura di concordato minore dell'AZIENDA AGRICOLA FERROGLIO DI FERROGLIO GIOVANNI GIUSEPPE E FERROGLIO PIERANTONIO SS e di FERROGLIO GIOVANNI GIUSEPPE, FERROGLIO PIERANTONIO e SOLAVAGGIONE LILIANA;

2) nomina commissario giudiziale l'avv. GABRIELLA ANGELA MASSA;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, nel sito web del Tribunale di Alessandria e nel registro delle imprese epurando i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: i) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; ii) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

3 bis) manda all'OCC di depositare entro il 14.9.2025 un supplemento di relazione relativa alla diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni come chiarito in parte motiva;

4) dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la proposta, il piano con i relativi allegati, la relazione dell'OCC nonché il supplemento richiesto allo stesso e il presente decreto, entro il 17.9.2025;

5) assegna ai creditori il termine del 17.10.2025 per far pervenire al commissario giudiziale, a mezzo della posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 c. 1 ter di cui al D.L.vo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

6) avverte i creditori che, con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione, debbono indicare al commissario giudiziale l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni di tale indirizzo, con avviso che, in difetto di tali indicazioni, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

7) dispone che il commissario giudiziale, scaduto il termine di cui al punto 5), riferisca prontamente a questo giudice, mediante relazione con l'indicazione dei voti dei creditori e degli importi dei relativi crediti ed allegando le dichiarazioni di voto e le eventuali contestazioni trasmesse dai creditori;

8) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata;

8 bis) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (Conservatoria RR.II. e PRA territorialmente competenti);



9) dispone che il commissario giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto;

10) manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto al ricorrente, all'OCC e al commissario giudiziale;

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCII:

il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. **In mancanza di comunicazione al commissario giudiziale nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta e al piano nei termini in cui è stata loro trasmessa.**

Così deciso in Alessandria

29.8.2025

Il Giudice

Dr. Michele Delli Paoli.

